



Comunicato del 15 giugno 2021

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 22, 23 E 24 GIUGNO 2021

1. Banche: dubbi sulla norma che preclude l'azione diretta di responsabilità civile contro i commissari straordinari
2. Carcere ai giornalisti per la diffamazione a mezzo stampa: dopo un anno la parola torna alla Corte costituzionale
3. Scuola pubblica: la Consulta decide sul riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'insegnamento pre-ruolo prestato nella scuola paritaria
4. Sanità: la Calabria impugna le misure di rilancio del Governo
5. Audizione del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'IFEL sui criteri di riduzione dei finanziamenti statali al Fondo di solidarietà comunale.

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 22 e 23 giugno e nelle camere di consiglio del 23 e 24 giugno 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 15 giugno 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Per la realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale e in aderenza a quanto disciplinato dal comma 1, dell'articolo 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzata per la regione Calabria la spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato, ai sensi dell'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020.

Art. 7. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze nonché al Presidente della regione, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2.

3. In relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta dal presente capo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Presidente della regione, può aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario ad acta.

4. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla nomina dei commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei commissari straordinari, già nominati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3 novembre 2020.

CAMERA DI CONSIGLIO 24 GIUGNO 2021

AUDIZIONE IN RELAZIONE AL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA REGIONE LIGURIA (R.R. 24/2020) RIGUARDO ALLA RIDUZIONE DEI FINANZIAMENTI STATALI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Attribuzione ai Comuni, per gli anni dal 2020 al 2022, per il ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di un contributo complessivo di 300 milioni di euro anziché di un contributo nella misura di 625 milioni assunta nel d.m. 6 novembre 2014, ovvero in altra misura comunque ritenuta congrua al fine di reintegrare i Comuni dei minori introiti effettivamente generati per l'introduzione della Tasi;

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili - Disposizioni in materia di enti locali - Previsione di un incremento del 5 per cento annuo, a partire dall'anno 2020 e fino all'anno 2030 della percentuale di perequazione a valere quale criterio di distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni;



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni - Destinazione, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale – Ricorso della Regione Liguria.

(R.R. 24/2020 - Ordinanza istruttoria n. 79/2021 - Audizione)

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 554 (in combinato disposto con l'art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018, per gli anni dal 2020 al 2022) e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e dell'art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, promosso, con ricorso iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2020, dalla Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 79 del 2021, ha disposto, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, apposita istruttoria diretta ad acquisire dal Ragioniere generale dello Stato, dal Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dal Presidente della Corte dei conti ulteriori e specifiche informazioni mediante il deposito di un'apposita relazione avente ad oggetto i quesiti per ciascuno specificati nell'ordinanza.

La Corte costituzionale ha ritenuto l'opportunità, data la complessità delle questioni, anche di disporre la convocazione in audizione, nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'IFEL.

Con il ricorso n. 24 del 2020 la Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria impugna l'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018, per gli anni dal 2020 al 2022, consolida il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI (di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013), nella misura complessiva di 300 milioni, anziché nella misura di euro 625 milioni (assunta dal D.M. 6 novembre 2014, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013) ovvero in altra misura comunque ritenuta congrua al fine di reintegrare i Comuni dei minori introiti effettivamente generati per effetto dell'introduzione della TASI; l'art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito nella legge n. 157 del 2019, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede un incremento del 5 per cento annuo dal 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dal 2030 della percentuale di perequazione, quale criterio di distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni calibrato sulla differenza fra capacità fiscali e fabbisogno standard; l'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, anziché reintegrare completamente, a partire dall'anno 2020, il fondo di solidarietà comunale nella misura di euro 563,4 milioni (sottratta dall'art. 47, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 2014), prevede una somma di euro 100 milioni a ristoro parziale per la medesima causale e una ricostituzione dell'importo originariamente decurtato solo a decorrere dal 2024.

Con l'ordinanza n. 79 del 2021, la Corte costituzionale ha disposto che, in ordine all'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, il Ragioniere generale dello Stato riferisca in merito alla *ratio* e ai criteri di quantificazione della quota ristorativa dell' IMU-TASI, che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma di euro 625 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, il Presidente dell'IFEL riferisca in merito ai criteri di quantificazione della predetta quota ristorativa IMU-TASI, per gli anni 2020-2022, anche chiarendo l'impatto del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite e il Presidente della Corte dei conti riferisca in merito all'impatto del taglio della suddetta quota ristorativa IMU-TASI per gli anni 2020-2022, anche in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; in ordine all'art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito, che il Presidente dell'IFEL riferisca in merito alle criticità riscontrate nei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della capacità fiscale, con particolare riguardo al *tax gap* tra valori di mercato e valori catastali degli immobili nonché all'incidenza di questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo; in ordine all'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, il Ragioniere generale dello Stato riferisca in merito alla *ratio* e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; nonché precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le risorse stanziare a favore degli enti territoriali di cui all'art. 106, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il Presidente dell'IFEL riferisca in merito ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, chiarendo l'impatto del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, e il Presidente della Corte dei conti riferisca in merito all'impatto del taglio delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Norme impugnate

L. 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Art. 1 - Comma 554, in combinato disposto con art. 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019».

L. 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 892

892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

L. 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Art. 1 - Comma 849

849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente: «*d-quater*) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (1)

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 57. Disposizioni in materia di enti locali

1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente: "c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;"

(*omissis*)
